

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

STATUTO

(Art. 4 della Legge 8 giugno 1990, N. 142)

APPROVATO

Con delibera C.C. n. 55 del 18.09.1991

MODIFICATO E INTEGRATO

Con delibera C.C. n. 89 del 16.12.1991

(a seguito del provvedimento di rinvio del CO.RE.CO. n. 01488/03/91 del 08.11.1991)

ESAMINATO DAL CO.RE.CO.

E RISCONTRATO ESENTE DA VIZI NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1992 AL N. 02125-01488/03/91 DI PROT.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente Statuto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna N. 13 dell'11 marzo 1992 e che, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, N. 142 è entrato in vigore il 10 aprile 1992.

Elini , lì 11 aprile 1992

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VELLA DOTT.SSA MARIA TERSA**

F.TO VELLA

Titolo primo

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

IL COMUNE

1. Il Comune di Elini è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

LA SEDE

1. La sede del Municipio è ubicata nell'edificio comunale sito in Piazza Grazia Deledda n. 2.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La sede potrà essere temporaneamente trasferita ad altro edificio al verificarsi di eventi speciali e straordinari, con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3

TERRITORIO

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e di cui alla L.R. n. 15 del 1958, istitutiva di questo Comune e comprende, oltre che il territorio principale all'interno del quale è situato il centro abitato, la frazione denominata "Monte Bonghi", confinante con i territori dei Comuni di Tortolì, Ilbono, Lanusei ed Arzana.
2. La circoscrizione territoriale non può essere modificata se non nelle forme di legge ed a condizione che la popolazione sia consultata attraverso apposito referendum.
3. Il Comune ha diritto di tutelare la propria integrità territoriale ed a tale scopo promuove le determinazioni occorrenti anche al fine di ottenere la rettifica dei confini con i Comuni contermini.
4. Qualsiasi accordo in contrasto con i principi sopra enunciati è da ritenersi abrogato e nullo.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune si doterà di un proprio gonfalone e di un proprio stemma, che verranno adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e, prima dell'uso, dovranno ottenere la prescritta concessione, a norma di legge.
2. Il Comune negli atti e nel simbolo si identifica con il nome di ELINI e, una volta ottenuta la concessione di cui al primo comma, anche col proprio stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che verrà autorizzata con D.P.C.M.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 5

FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze religiose, economiche e sociali alla amministrazione e indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di volontariato, di associazionismo e di cooperazione.

ART. 6

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai minori, handicappati, malati mentali, anziani, non autosufficienti ed emarginati.

ART. 7

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 8

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale. Anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Provvede alla tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso la biblioteca comunale quale servizio indispensabile per:
 - a. garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni attuando il principio della trasparenza del proprio operato;
 - b. mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
 - c. documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio culturale della comunità.
3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune, anche in accordo con altri comuni contermini e con la Comunità Montana, sulla base di specifiche norme regionali vigenti, promuove:
 - a. l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;
 - b. la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da specifico regolamento, che dovrà altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguita dagli enti.

ART. 9

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, anche mediante l'acquisizione di aree nel rispetto della legislazione regionale vigente, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie numerose e delle giovani coppie.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Promuove lo sviluppo dell'agricoltura favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice e la professionalità in agricoltura. Promuove altresì in favore della popolazione rurale i servizi sociali e domiciliari.
5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
7. A tutela dell'organico assetto del territorio, secondo i principi contenuti nel precedente comma 1 ed a difesa degli interessi anche economici della propria comunità, impone che la realizzazione di qualsiasi opera pubblica, anche di natura sovra comunale programmata da organi statali, regionali, o da altri enti, ottenga il preventivo parere favorevole dell'amministrazione comunale, reso con specifica delibera della giunta comunale, sentita la commissione edilizia e, se del caso, previa acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente legislazione in materia di ambiente e tutela del paesaggio.
8. Il Sindaco esercita, avvalendosi dell'ufficio tecnico comunale, il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 10 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato ed a tale scopo individua nel P.R.G. apposite aree per nuovi insediamenti, con particolare attenzione alle esigenze delle società giovanili e delle società cooperative.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistico e ricettivi, con particolare cura per la valorizzazione della località del "Carmine" ed a tale scopo afferma il principio della esigenza di acquisire al patrimonio comunale, nel rispetto della legislazione vigente e dei diritti dei privati, le aree classificate in zona H del vigente strumento urbanistico, sulle quali, solo il comune, anche mediante la costituzione di aziende ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, può programmare, anche derogando ai vincoli del P.R.G., e gestire opere nell'esclusivo interesse della comunità.

ART. 11 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, il Comune provvede ad

acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, religiose, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART. 12 PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione ed informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri e stabilendo rapporti anche permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni ed eventualmente con la Provincia .

ART. 13 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nell'edificio comunale apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e su, attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 14 COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA

1. Il Comune di Elini, salvaguardando l'irrinunciabile principio dell'autonomia, tenuto conto della ubicazione delle comunità limitrofe e della orografia dei luoghi nonché al fine di favorire un efficiente esercizio di taluni servizi pubblici, promuove rapporti di collaborazione e di scambio, volte alla ricerca di punti di incontro necessari per la soluzione di problemi di interesse comune.
2. A tale scopo utilizzata, a seconda delle necessità e convenienza, in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 142/1990, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dando atto nella deliberazione di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.
4. Il Comune può delegare alla comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi prima.

Titolo secondo

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I°

I consiglieri comunali

ART. 15 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ART. 16 DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e, qualora istituite, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 17 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle eventuali aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica al Comune.

ART. 18 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio ed hanno efficacia dal momento della presentazione.
2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere l'intervento del CO.CI.CO, per la convocazione del Consiglio comunale con all'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni.
3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto di cui al precedente comma 2.

ART. 19
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da tre o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II°

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21
IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 22
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.
2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro DIECI giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente Statuto.
6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver provveduto ad eventuali surrogazioni dei consiglieri.

ART. 23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ORDINARIA dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via STRORDINARIA:
 - a. Per iniziativa del Sindaco;
 - b. Per deliberazione della Giunta Municipale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
 - c. Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, entro i successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano tra gli assessori o tra i presentatori, fermo restando il potere del Prefetto, previsto dall'art. 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n 142.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale o Circoscrizionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 24 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

ART. 25 CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a. Almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b. Almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c. Almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Per la computabilità dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
3. Qualora uno (o più consiglieri) sia residente in altro Comune, per la notifica degli avvisi di convocazione di cui al primo comma del presente articolo, questi dovrà notificare per iscritto il domicilio, posto all'interno del territorio comunale, presso il quale l'avviso dovrà essere notificato ad ogni effetto.

ART. 26 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

ART. 27
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a. Coloro che si astengono;
 - b. Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

ART. 28
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 29
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 30
ISTRUTTORIA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale.
2. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità e, qualora non diversamente sostituito, il Presidente chiama alla funzione temporanea di Segretario un componente dell'organo deliberante.

ART. 31
DEI VERBALI DELLE SEDUTE

1. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 32
NOMINA DELLE COMMISSIONI

1. La nomina delle commissioni i cui componenti sono tutti di estrazione consiliare e la nomina e la designazione dei propri rappresentanti in seno a enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito dei Comuni o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, è riservata al Consiglio comunale.

2. La designazione dei rappresentanti di cui all'art. 32, comma 2, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, avviene nel rispetto dei diritti della minoranza per cui si procederà a due distinte votazioni: alla prima vi parteciperanno i soli componenti della maggioranza ed alla seconda quelli di minoranza. Qualora il gruppo di maggioranza o quello di minoranza non provveda alla propria designazione, si provvede, limitatamente al gruppo inadempiente (o per entrambi, se inadempienti) ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge n. 142/1990.

ART. 33 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al capo I° e al Capo II° del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III LA GIUNTA MUNICIPALE Sezione I ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

ART. 34 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. 4 assessori, di cui 1 può essere scelto fra i cittadini anche non residenti, non facente parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed avente i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore ed a condizione che non sia stato candidato nelle liste partecipanti all'ultima consultazione elettorale.

ART. 35 ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.
3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
 - a. dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco, di vice Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allegato documento, devono essere depositate presso il Segretario comunale 24 ore prima della seduta;
 - b. da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei sessanta giorni, di cui agli artt. 34, comma 2, e 39, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. La deliberazione di elezione del Sindaco e della Giunta, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità, diventa esecutiva entro tre giorni dall'invio al competente Comitato Circoscrizionale di Controllo.

ART. 36 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ART. 37 DURATA IN CARICA – SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco e si procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al precedente art. 35.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni ad interim da parte del Sindaco o di altro assessore.
4. In questa ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica. L'elezione -da tenersi a scrutinio palese- avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un'assessore, la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro assessore ad assumerne le funzioni.

ART. 38 REVOCA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale e con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista del nuovo Sindaco e dei nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto, previa diffida.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica, è presieduta dal Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione della nuova Giunta e del nuovo Sindaco proposto.

ART. 39
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale, da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il Prefetto, previa diffida.
4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

ART. 40
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a. accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c. negli altri casi previsti dalla legge;
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

ART. 41
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su proposta motivata, per iscritto del Sindaco.
2. Per la validità delle votazioni, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sezione II
ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

ART. 42
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente, degli atti dei loro assessorati.

ART. 43 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.

3. Svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni proprie:

a. predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

b. assume iniziative di attività, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

c. formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;

d. approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale e non attribuite alla competenza del Sindaco e/o degli organi burocratici;

e. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;

f. adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e sul parere dell'apposita commissione di disciplina quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni non riservati ad altri organi;

g. approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti, fatta salva la competenza consiliare nelle ipotesi di cui all'art. 32, 2° comma, lettera m), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

i. esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;

l. approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, fatta salva la competenza consiliare sugli atti aventi natura regolamentare;

m. predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;

n. stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali e previo parere del Segretario comunale;

o. fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

p. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

q. nomina le commissioni che non siano riservate alla competenza del Consiglio comunale;

r. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

s. conferisce, con convenzioni a termine, incarichi esterni di consulenza e di collaborazione ad alta specializzazione.

ART. 44
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l' intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l' adunanza.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

ART. 45
DELIBERAZIONE IN VIA D' URGENZA

1. La Giunta, in caso di urgenza, adotta le deliberazioni riguardanti variazioni di bilancio di ordinaria competenza del consiglio comunale.
2. Tali deliberazioni decadono:
 - a. se non trasmesse al CO.CI.CO. entro i cinque giorni dall' adozione ;
 - b. se non ratificate entro sessanta giorni da quello di adozione.
3. La decadenza è comunicata per iscritto dal Segretario al Sindaco ed al Responsabile di Ragioneria.
4. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Capo IV°
Il Sindaco

ART. 46
Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell' Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l' esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ART. 47
Attribuzioni

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell' Amministrazione comunale:
 - a. ha la rappresentanza generale dell' ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore e come convenuto;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell' attività politico – amministrativa del Comune;
 - c. impartisce direttive generali al segretario comunale ed ai responsabili di settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull' intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- d. coordina e stimola l' attività della Giunta e dei singoli assessori e concorda con essa o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l' ente;
- e. nomina i rappresentanti del Comune, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, qualora il Consiglio comunale non deliberi entro il termine previsto dall' art.32, comma 2, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n.142 e, comunque, entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all' ordine del giorno. La nomina viene comunicata al Consiglio nella prima adunanza. Nel caso che il Sindaco non pervenga a decisione, il CO.RE.CO. adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione al Sindaco;
- f. convoca i Comizi per i referendum consultivi;
- g. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- h. rilasci attestati di notorietà pubblica;
- i. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, previo parere del segretario comunale e coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
- l. adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale;
- m. sovrintende il corpo di polizia municipale;
- n. ha la facoltà di delegare agli assessori l' adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- o. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p. Rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- q. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- r. Autorizza le missioni e le prestazioni straordinarie del personale; queste ultime sulla base dell' apposito verbale di accordo a livello aziendale recepito con deliberazione della Giunta comunale;
- s. In occasione di consultazioni elettorali o di referendum, costituisce, con proprio provvedimento, sentito il Segretario comunale, l' Ufficio elettorale comunale ed autorizza il personale assegnato alle eventuali necessarie prestazioni straordinarie per l' espletamento dei diversi adempimenti, nei limiti imposti dalla legislazione vigente;
- t. Stipula i contratti, previa deliberazione di cui all' art. 56 della legge 8 giugno 1990, n.142;
- u. Adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

ART. 48 VICE SINDACO

1. Il Vicesindaco è l' assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico di cui all' art. 35. comma 3, lett. a) del presente statuto.
2. gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l' ordine di elencazione nel documento programmatico.
3. delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Alla carica di Vicesindaco non può designarsi l' assessore estraneo al Consiglio di cui all' art. 34, comma 1, del presente Statuto.

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 49
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al consiglio comunale.

ART. 50
CONSULTAZIONI

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è obbligatoria nella fase di predisposizione e comunque prima dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, dei Piani commerciali e in tutti gli altri casi previsti dal regolamento

ART. 51
DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 50, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ART. 52
INTERROGAZIONI

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 50, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 53
DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L' iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a. tributi e bilancio;
 - b. espropriazione per pubblica utilità;
 - c. designazione e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e un'apposita commissione, nominata dal Consiglio, ne vaglierà tutte le condizioni di ammissibilità.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l' esercizio del diritto di iniziativa.

ART. 54

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Il Comune è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa popolare entro 60 giorni dalla presentazione della relazione.
2. Scaduto il suddetto termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

ART. 55

REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l' intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall' art. 53, comma 3, del presente statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a. nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
 - b. qualora vi sia richiesta da parte di un trentesimo degli elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell' anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l' autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito posto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 56

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l' avvio del

procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 57 COMUNICAZIONE DELL' AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a. l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b. l'oggetto del procedimento;

c. le modalità con cui si può avere notizia del procedimento a prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 58 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale possono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del B.U.R.A.S e dei regolamenti comunali.

ART. 59 DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV
UFFICI E SERVIZI
CAPO I
UFFICI
Sezione I
ORGANI BUROCRATICI

ART. 60
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale ed ai funzionari apicali, responsabili di settore.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale, tenuto conto della dimensione demografica dell'Ente, anche per gli effetti di cui all' art. 42, comma 2, del presente statuto, si riparte nei seguenti settori omogenei:

I° SETTORE
Area contabile - amministrativa,
dei servizi demografici ed informatici

II° SETTORE
Area tecnico – urbanistica, dei tecnico manutentivi,
di vigilanza e dei servizi ausiliari

III° SETTORE
Area dei servizi socio – assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi

ART. 61
PERSONALE

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 32, comma 2 lett. c) della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale.
3. Il regolamento organico dello stato giuridico ed economico del personale, disciplina in particolare:
 - a. La dotazione organica;
 - b. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c. diritti, doveri e sanzioni;
 - d. modalità organizzative della commissione di disciplina.
4. Il regolamento di cui al precedente comma 3 dovrà conformarsi ai principi di equità e di giustizia contenuti nella Costituzione della Repubblica. Dovrà altresì contenere l'assoluto divieto di riformare in pejus sia il trattamento giuridico che economico conseguito da ciascun dipendente sulla base della preesistente organizzazione e/o di atti esecutivi a norma di legge, ferma restando comunque, la facoltà per l'Ente di provvedere alla

riorganizzazione degli uffici e servizi in base alle proprie esigenze funzionali, nel pubblico interesse, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e garantisce loro l'effettivo esercizio delle libertà sindacali.

6. L'ufficio di dipendente comunale, e salvo che la legge disponga altrimenti, è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

7. Con la qualità di dipendente comunale è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio e industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o altro consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite ai fini di lucro.

8. La Giunta comunale può, tuttavia, in casi particolari, autorizzare il dipendente comunale ad assumere incarichi, anche retribuiti, presso consorzi, istituzioni od aziende costituite a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui attività non sia ritenuta incompatibile con i doveri del proprio ufficio.

ART. 62

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende, dirige e coordina gli uffici e servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. Il Segretario comunale ed i funzionari responsabili di settore, secondo principi di collaborazione, esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

4. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente ed adotta tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.

ART. 63

ATTIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Segretario comunale sono attribuite le funzioni che la legge demanda in via esclusiva a tale figura professionale ed in particolare:

a. cura l'attuazione dei provvedimenti;

b. provvede all'istruttoria delle deliberazioni e all'invio delle stesse, nei termini prescritti, al componente CO.RE.CO. per l'esame di legittimità nonché a tutti gli altri soggetti indicati dalla legge;

c. partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta;

d. predispone proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;

e. presiede le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;

f. roga i contratti ricevuti in forma pubblico amministrativa, quando l'Amministrazione decide di avvalersi dell'ufficio del Segretario comunale;

g. stipula i contratti, quando l'Amministrazione, per la rogazione degli stessi, decide di avvalersi dell'opera di un notaio;

h. adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti per i quali sia stata attribuita competenza;

- i. sottoscrive, unitamente al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, i mandati di pagamento;
 - l. partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;
 - m. esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
 - n. formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge;
 - o. autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;
 - p. provvede alla contestazione degli addebiti ed alla adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura;
 - q. propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
 - r. assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'Ente;
 - s. riceve le designazioni dei capogruppo consiliari e le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni della Giunta;
 - t. riceve l'atto di dimissioni del Sindaco;
 - u. presiede le Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'Ente;
 - v. ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta comunale e provvede alla liquidazione delle relative spese, qualora non assegnate alla competenza di altri organi;
 - z. liquida i compensi per lavoro straordinario al personale, nei limiti fissati dal provvedimento autorizzativo;
2. Quando al Segretario comunale viene attribuita la funzione rogatoria, a norma della lett. f) del precedente comma 1, la presidenza della commissione di gara resta attribuita al Segretario comunale e, alla stipulazione dell'atto, in deroga alle previsioni di legge, provvede il Sindaco, a norma dell'art. 47, comma 1, lett. t, del presente Statuto.
3. In nessun caso è consentita la nomina a presidente di commissioni di concorsi indetti dal Comune da parte di Organi esterni, anche statali, e ciò a tutela dei principi di autonomia del Comune, garantiti dalla Costituzione.

ART 64 IL VICE SEGRETARIO

1. Il vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. E' nominato dalla Giunta comunale tra il personale inquadrato nel profilo professionale di VII q.f, avente non meno di dieci anni di anzianità specificatamente prestati nell'area amministrativa o nell'area associata amministrativa/contabile con funzioni contigue all'ufficio di segreteria.

SEZIONE II I PARERI

Art 65 LA REGOLARITA' TECNICA

1. Il parere di regolarità tecnica è richiesta per tutte le deliberazioni e provvedimenti di cui al successivi art. 79, comma 5, del presente Statuto.

Art 66 LA REGOLARITA' CONTABILE

1. Il parere di regolarità contabile è richiesto per tutte le deliberazioni nelle quali l'oggetto preveda un impegno e/o una liquidazione di spesa.
2. Il parere di cui al precedente comma è inteso come verifica della legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della giusta imputazione al bilancio.

ART 67 LA LEGITTIMITA'

1. Il parere di legittimità è reso su qualsiasi proposta di deliberazione e verte su tutti gli aspetti della deliberazione (procedura, competenza dell'organo, competenza della spesa da parte dell'ente, ecc.) e sulla legittimità di tutti i contenuti dell'atto e quindi anche in merito ad eventuali irregolarità nella sua formazione e degli atti a corredo.

ART 68 CHI DA' IL PARERE

1. Il parere sulla regolarità tecnica è reso dal Responsabile del settore che promuove l'adozione dell'atto deliberativo, secondo la ripartizione disposta con l'art. 60, comma 3, del presente Statuto.
2. Il parere sulla regolarità contabile è reso dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.
3. Il parere di legittimità è espresso dal Segretario comunale.
4. In assenza di Responsabili di settore, il parere di cui ai precedenti commi 1 e 2 è reso dal Segretario comunale.

Art 69 QUANDO SI DA' IL PARERE ED INSERIMENTO NELL' ATTO DELIBERATIVO

1. Conseguente alla finalità del parere è che esso sia connesso alla materia trattata e quindi laddove non vi siano aspetti contabili resta il parere tecnico e di legittimità e compete al segretario, responsabile dell'istruttoria, di indicare nella formulazione del suo parere che quello di natura contabile non è presente perché l'oggetto della deliberazione non comporta un impegno e/o una liquidazione di spesa.
2. Quando la proposta dell'atto deliberativo viene promossa dal settore ragioneria, il parere contabile è comprensivo della regolarità tecnica.
3. I pareri sono integralmente inseriti nella deliberazione.

Art. 70 I PARERI SU NUOVE PROPOSTE

1. Nel caso che durante una seduta si modifichino le indicazioni contenute nella proposta di deliberazione è necessario acquisire i pareri sulle nuove proposte.
2. Il segretario comunale che “partecipa alla riunione” è tenuto a dichiarare che la deliberazione nella nuova proposta non può avere luogo in quanto deve essere acquisito un nuovo parere.
3. Qualora l’ organo deliberante ritenga di assumere ugualmente l’ atto deliberativo, la posizione del Segretario comunale deve risultare formalizzata nel testo della deliberazione.
4. Nel caso che la nuova proposta non modifichi sostanzialmente gli aspetti tecnici e contabili ed il Segretario comunale è in condizione di esprimere il parere di legittimità sulle innovazioni introdotte, lo stesso è tenuto a dare il suo parere seduta stante.

Art. 71

I PARERI NEGATIVI

1. I pareri prescritti dall’ art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sono obbligatori ma non vincolanti per l’ organo deliberante.
2. L’ organo deliberante, in caso di decisione difforme ai pareri deve necessariamente precisare i motivi per i quali disattende i pareri espressi.
3. Se i pareri del responsabile di settore e del Segretario comunale rilevano irregolarità o illegittimità per le quali l’ atto è vietato dalla legge penale il dipendente dovrà in ogni caso (art. 17, terzo comma, del D.P.R 10.1.1957, n.3) rifiutare l’ esecuzione dell’ ordine superiore.
4. Se l’ irregolarità o l’ illegittimità non comportano che l’ atto da compiere sia vietato dalla legge penale, ove l’ Amministrazione esiga che allo stesso sia dato esecuzione, il destinatario ha l’ obbligo di dare esecuzione (art. 17, secondo comma del D.P.R. n. 3/1957) cadendo la responsabilità dell’ atto sull’ amministrazione che ha ordinato per scritto l’ esecuzione.

CAPO II

SERVIZI

Art. 72

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all’ Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l’ esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. Ai fini di cui alla precedente lett. b, il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 73
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE IN ISTITUZIONI ED AZIENDE

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune in enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società regola le finalità l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 32, comma 2, lett. n. e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell' intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 74
ISTITUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all' art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al precedente art. 73, comma 2, del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell' istituzione e cura i rapporti dell' Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale con le modalità indicate nel regolamento.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell' Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l' organizzazione interna dell' ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato da curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
6. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell' adunanza.
7. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 75
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l' esame e l' approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l' attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 76 PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO CAPO I LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 77 LA FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a. imposte proprie;
- b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c. tasse e diritti per servizi pubblici;
- d. trasferimenti regionali;
- e. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f. risorse per investimenti;
- g. altre entrate;

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 78 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nella redazione e compilazione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
4. IL bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

ART. 79

L'ATTESTATO SULLA COPERTURA FINANZIARIA

1. Qualsiasi impegno di spesa non può essere assunto senza l'attestazione, prescritta dall'art. 55, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio di ragioneria.
2. Tale atto è da ritenersi comunque dovuto e l'espressione "copertura finanziaria" deve essere intesa come effettività di mezzi per far fronte alla spesa ed all'equilibrio del bilancio.
3. Qualora dall'attestazione di cui al comma 1 risultasse formalmente esistente la disponibilità dei fondi sul competente capitolo, ma venisse accertato oggettivamente, al di fuori di ogni e qualsiasi apprezzamento discrezionale, da parte del Responsabile dell'Ufficio ragioneria, la non effettiva disponibilità, specificandone la causa e le fonti, l'eventuale atto deliberativo è da ritenersi "nullo di diritto".
4. Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma 3, l'organo deliberante, in virtù dei propri poteri e sotto la propria responsabilità, può comunque adottare l'atto di impegno della spesa, fornendolo di una congrua motivazione volta a superare le ragioni impeditive rappresentate dal responsabile del settore finanziario e sottoponendo l'atto così adottato all'esame preventivo di legittimità a norma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. I provvedimenti di liquidazione di spese formalmente impegnate, per le quali è stata precedentemente attestata la copertura finanziaria, sono demandati al Segretario comunale, a norma dell'art. 63, 1° comma, lett. v) del presente Statuto e vengono emessi su proposta del responsabile del settore che gestisce i fondi che ne attesta la regolarità tecnica, a norma dell'art. 65 del presente Statuto. Gli stessi provvedimenti sono soggetti al riscontro dei requisiti di legittimità e di regolarità contabile che si esplica da parte dei soggetti interessati con la sottoscrizione del relativo titolo di spesa.

ART. 80

I RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello

patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 81 CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. I responsabili di settore sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici cui sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi agli organi rappresentativi.

3. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ART. 82 IL REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore dei conti.

2. Il Revisore è scelto secondo le modalità indicate nell'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142

3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze e può essere rieletto una sola volta.

ART. 83 FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

1. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo.

2. Al revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo i precetti della diligenza (art. 1719 C.C) e rettitudine, riferendo al Sindaco ed al Segretario comunale di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti di decadenza e di revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli art. 2399 e segg. del C.C.

TITOLO VI L' ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 84 LO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell' ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all' art 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall' entrata in vigore dello Statuto o dell' ultima modifica. Tuttavia, nel primo anno di applicazione si può deliberare in deroga.
3. E' ammessa l' iniziativa da parte di almeno un terzo del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto mediante un progetto redatto per articoli.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di rielezione.
5. Lo Statuto ha le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l' effettiva conoscibilità.

ART. 85 I REGOLAMENTI. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I regolamenti, di cui all' art. 5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontra i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b. la loro efficacia è limitata all' ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

ART. 86 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L' iniziativa per l' adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell' art. 53 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 32, comma 2 , lett. a, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' albo pretorio: una prima, che consegue dopo l' adozione della deliberazione approvativa, in conformità all' art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 87 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell' ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all' entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 88 LE ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze a carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all' albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell' ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell' art. 38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l' ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

ART. 89 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l' applicazione delle norme transitorie.

2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall' entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri regolamenti previsti dallo Statuto devono essere approvati entro un anno. Fino all' adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.